



**Comune di Porto Valtravaglia**  
Provincia di Varese

**ORDINANZA**

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>39</b>	<b>07-10-2021</b>

**Servizio: VIGILANZA URBANA**

**Responsabile del Servizio: CASALI ALESSANDRO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DIVIETO DI TRANSITO VIA SAN MICHELE</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Considerato** che nella giornata del 07.10.2021 personale tecnico comunale, interveniva in via San Michele per segnalato cedimento del sedime stradale a circa cinquecento metri a valle del centro abitato e che coinvolgeva parzialmente la strada comunale qui richiamata;

**Considerato** che i tecnici comunali e l'Amministrazione Comunale, immediatamente allertati, optavano per l'interdizione al transito su detta viabilità disponendo, stante l'urgenza di provvedere, con immediata ordinanza, la chiusura al transito di detta viabilità in entrambi i sensi di marcia;

**Ravvisata**, nel generale e pubblico interesse e per ragioni di pubblica sicurezza, la necessità di regolamentare la circolazione stradale nel comparto viario interessato, al fine di garantire la pubblica incolumità;

**Ravvisata** l'urgenza di provvedere a tutela della pubblica incolumità, è stata immediatamente fatta posizionare segnaletica di divieto di transito sul tratto di strada comunale in oggetto;

**Acquisito** per vie brevi il parere dell'Area Tecnica-Manutentiva relativamente alla fattibilità ed alla compatibilità tecnica con il vigente C.D.S. e relativo regolamento;

**Considerato** che ai sensi della Legge 241/90, che il responsabile del procedimento risulta essere il Comm. di Polizia Locale Alessandro Casali, che dichiara di non aver nessun tipo di conflitto

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

d'interesse ex art.6 bis Legge 241/90, come introdotto dalla legge n.190/2012;

**Visti** gli articoli 5 comma 3, e articoli 6, 7, 157, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 nonché il Regolamento di attuazione;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 12/11/2013 con la quale sono state definite le aree di attività e la dotazione organica del Comune e il Decreto Sindacale n. 7 dell'1 luglio 2021 di attribuzione della responsabilità dei servizi facenti parte al settore interessato in attuazione dell'art 50 comma 10, 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

## **ORDINA**

**1) dal giorno 07.10.2021 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza , LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE** - della strada comunale via San Michele, a circa cinquecento metri dal centro abitato;

## **DISPONE**

1) La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 285/92, Codice della Strada;

2) I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza;

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regione Lombardia;

4) Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termine di legge, resta inteso che la presente potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi;

5) è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada;

6) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, è esperibile ricorso nelle seguenti forme:

a) al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, entro 60 giorni dall'Affissione all'Albo Pretorio ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, nr. 104- Codice del Processo Amministrativo ovvero al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.;

b) in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992;

7) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comm. di Polizia Locale Alessandro Casali.

**IL RESPONSABILE DI AREA  
ALESSANDRO CASALI**